

Diaria ridotta - Norma Asstra

Art. 20, p. 7

o m i s s i s

Tuttavia, qualora il personale predetto nonché quello di esercizio venga frequentemente comandato, per esigenze organizzative correlate alla propria attività, a recarsi in località diverse dalla propria residenza di lavoro per svolgere la propria prestazione, non si applica la disciplina della trasferta, ma l'indennità di diaria ridotta.

Art. 20, p. 10

Non compete alcuna indennità di trasferta:

- a) al personale dei servizi urbani che venga temporaneamente adibito, nell'ambito della rete urbana, ad altro deposito, rimessa, officina, impianto, zona, ecc.
- b) quando la distanza tra la località di residenza (di lavoro) e quella di missione è pari o inferiore a Km 30.

In tali casi:

- in mancanza di mezzi di trasporto che permettono il trasferimento dell'agente senza oneri a suo carico, viene riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto sostenute, purché autorizzate e comprovate;
- il tempo necessario al trasferimento è utile ai fini del calcolo della diaria ridotta ove ne ricorrono i presupposti.

Orario di lavoro

Ferme restando le vigenti norme di legge, la durata settimanale dell'orario di lavoro per i lavoratori ai quali si applica il presente ccnl è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di 17 settimane.

Le relative modalità di attuazione saranno oggetto di preventivo esame congiunto a livello aziendale ai sensi dell'art. 3, lett. c), Accordo Nazionale 12.07.1985.

L'orario massimo settimanale non può eccedere le 60 ore, fatte salve le norme di legge.

A livello aziendale, ove sussista un regime di orario di lavoro inferiore a quello nazionale, anche per effetto della concessione di ulteriori giornate di mancata prestazione e/o di altri benefici orari, le aziende procederanno ad adeguarsi alla disciplina nazionale, anche in modo graduale, e comunque entro 12 mesi.

Entro il termine sopra indicato, aziendali, previo esame congiunto secondo quanto previsto dall'art. 3, lett. c) Accordo Nazionale 12.07.1985, dovrà essere realizzata la coincidenza, al massimo livello tecnicamente possibile, tra prestazione effettiva di lavoro e l'orario contrattuale nazionale come sopra definito.

Le aziende provvederanno altresì a riclassificare e ridurre i tempi accessori e complementari, ivi compresi quelli di preparazione del veicolo, adeguandone l'entità all'effettivo svolgimento del servizio ed alle innovazioni intervenute. In ogni caso, salvo diverse esigenze organizzative, con effetto dal 30° giorno successivo alla stipula del presente contratto, la durata complessiva dei predetti tempi, ove previsti, è ridotta almeno del 20% per ciascun turno di servizio. La presente norma modifica ogni eventuale regolamentazione aziendale.

Per le autolinee di competenza statale e i servizi extraurbani di percorso superiore a 50 km il computo dell'orario di lavoro è regolato dal decreto legislativo 234/07. Sono quindi esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida, i periodi di riposo, ivi inclusi i periodi di riposo intermedio, e, fatte salve eventuali clausole di indennizzo previste a livello aziendale, i tempi di disponibilità come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 234/07. Per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente, il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è calcolato come orario di lavoro in misura pari al 12% della durata.

Per ciascun anno di calendario potranno essere richieste, per esigenze di servizio, prestazioni straordinarie obbligatorie sino a 200 hh. E' ammesso il ricorso al lavoro straordinario con il consenso del lavoratore, sino a concorrenza di ulteriori 200 hh annue.

L'applicazione della presente disciplina non può comportare compensazioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalle norme nazionali.

Sono abrogati gli artt. 4 a), 4 b), 4 c), commi da 1 a 5, del CCNL 23 luglio 1976, l'art. 4 dell'Accordo Nazionale 12 luglio 1985, il punto 12 dell'Accordo Nazionale 2 ottobre 1989, gli artt. 10 e 12 dell'Accordo Nazionale 11 aprile 1995, art. 8 Accordo Nazionale 25 luglio 1997, e l'art. 6 dell'Accordo Nazionale 27 novembre 2000.

Risarcimento danni

Ai sensi e per gli effetti di cui art. 1, co. 2 della 12 luglio 1988, n. 270, l'art. 38 del Regolamento all. A al R.D. 148/1931 è abrogato e sostituito dalla seguente norma contrattuale.

“ Il dipendente è responsabile di tutto il materiale che riceve in consegna, dei valori e del mezzo affidatogli, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni ad esso imputabili, esclusi i casi fortuiti e di forza maggiore.

L'azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti praticando trattenute rateali sul loro stipendio o paga nella misura del 10% della retribuzione normale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto nella misura consentita su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.

I danni che comportino trattenute per risarcimento debbono essere contestati al lavoratore, non appena venuti a conoscenza dell'azienda, e valutati in contraddittorio.

I danni il cui importo ammonti sino a € 10.000, sono addebitabili al dipendente nelle seguenti misure:

- 100% per i primi € 5.000 e, in aggiunta, il 50% per importi compresi tra € 5.001 a € 10.000.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma, a livello aziendale sono concordate forme assicurative con il concorso economico dei lavoratori per danni superiori ad € 10.000”.

Patente di guida – Carta di qualificazione del conducente (CQC)

Il lavoratore addetto alla guida di veicoli aziendali è tenuto a comunicare all'azienda, per iscritto e tempestivamente, i provvedimenti di sottrazione dei punti, di sospensione e/o ritiro della patente assunti a suo carico.

L'autista al quale sia, per motivi che non comportano il licenziamento per giusta causa, ritirata o sospesa la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto, senza percepire retribuzione alcuna, secondo i seguenti termini:

- 6 mesi fino a 5 anni di anzianità;
- 12 mesi oltre i cinque anni di anzianità.

L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso gli verrà riconosciuto il trattamento economico della categoria nella quale viene a prestare servizio.

Le aziende che occupano più di 15 lavoratori, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, adibiranno ove possibile l'autista ad altro lavoro, corrispondendogli, in tal caso, la retribuzione propria del profilo professionale al quale viene adibito.

Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Qualora nell'espletamento delle mansioni, al personale addetto alla guida dei veicoli utilizzati dall'azienda siano stati detratti punti dalla patente e sia necessaria la frequenza di corsi, l'impresa si farà carico degli oneri conseguenti alla predetta frequenza, che avverrà fuori dell'orario di lavoro.

Ove ne ricorrano gli estremi resta ferma l'applicazione della normativa disciplinare.

Tutti i titolari della carta di qualificazione CQC sono tenuti al rinnovo della medesima, ogni 5 anni dopo aver frequentato obbligatoriamente il relativo corso di formazione. I costi della formazione periodica sono a carico dell'azienda nella misura del 50%. I corsi sono effettuati fuori dall'orario di lavoro e svolti presso uno dei soggetti autorizzati. Il periodo di tempo occorrente per la partecipazione ai corsi non ha effetti sul trattamento dei dipendenti interessati né sul computo dell'orario di lavoro.

Le parti si impegnano ad inviare un avviso comune al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale si rappresenti l'esigenza di ottenere l'ampliamento dei termini destinati alla formazione periodica per il rinnovo della CQC, anticipando di 12 mesi la data attualmente prevista per l'avvio dei corsi.

INDENNITA' DI TRASFERITA E CONCORSI PASTI - NORMA ANAV

L'Articolo 20/B del ccnl 23 luglio 1976 è sostituito dal seguente:

Art. 20/B **Indennità di trasferta - Indennità di pernottamento -** **(Norme per le aziende associate all'ANAV)**

A) INDENNITA' DI TRASFERITA

Personale impiegatizio

All'impiegato in trasferta per esigenze di servizio compete:

- a) rimborso delle spese di viaggio in prima classe;
- b) rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità quando la durata della trasferta obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
- c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, sempreché siano autorizzate e comprovate;
- d) una indennità di trasferta pari al 30% di $1/25^{\circ}$ della retribuzione minima conglobata.

Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in trasferta fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla normale residenza per periodi superiori a dieci giorni nel mese, tale indennità verrà ridotta al 20%.

Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria o prevalente dell'impiegato, l'indennità verrà ridotta al 15%.

Le indennità di cui al punto d) non saranno dovute nel caso che l'assenza dalla sede per trasferta non superi le 21 ore. Quando la trasferta abbia una durata superiore alle 21 ore tali indennità verranno corrisposte per tutta la durata della trasferta stessa.

Le indennità di cui al punto d) non fanno parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumuleranno con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.

Può essere concordata localmente o aziendaliamente una diaria fissa.

Personale viaggiante

1. L'indennità di trasferta, le cui modalità di erogazione sono determinate come appresso, è corrisposta:

- 1.a) al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale; sono considerati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore
- 1.b) al personale viaggiante addetto a servizi di noleggio in genere;
- 1.c) al personale viaggiante che effettui l'intero percorso in servizio su linea di raggio superiore ai 120 km calcolati dal capolinea di partenza al capolinea opposto, anche se la linea è costituita da più atti di concessione;
- 1.d) al lavoratore non viaggiante inviato a prestare la sua opera fuori residenza;

2) Nelle ipotesi di cui al punto 1a), non compete alcuna indennità di trasferta quando la distanza tra la località di residenza (di lavoro) e quella di inizio del servizio occasionale è inferiore a Km 30. In tali casi in mancanza di mezzi di trasporto che permettono il trasferimento dell'agente senza oneri a suo carico, viene riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto sostenute, purché autorizzate e comprovate.

3) Frazionamento dell'indennità di trasferta:

nei casi di cui al punto 1) l'indennità di trasferta, composta di tre frazioni di importo uguale, è corrisposta:

- nella misura intera per assenza dalla residenza superiore a ore 21 e fino a ore 24;
- nella misura di due frazioni (2/3) per assenza dalla residenza superiore a ore 14 e fino a ore 21;
- nella misura di una frazione (1/3) per assenza dalla residenza superiore a 7 ore e fino a 14 ore. La stessa trasferta ridotta ad un terzo (1/3) viene anche corrisposta al personale di cui al punto 1) quando l'assenza limitatamente al primo scaglione, sia inferiore a 7 ore, ma superiore a 4, purché detta assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè tra le 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e le ore 19 e le 22 per il secondo pasto.

4) Calcolo della durata di trasferta:

l'assenza dalla residenza viene calcolata dall'orario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea stesso. Le eventuali permanenze in residenza inferiori a 45 minuti non interrompono il decorso del periodo di tempo agli effetti della concessione dell'indennità di trasferta.

5) Pernottamento:

qualora il personale usufruisca, per il pernottamento, di un idoneo alloggio assicuratosi dall'azienda, l'indennità di trasferta sarà ridotta di una frazione e, in sua sostituzione, verrà corrisposta una indennità di pernottamento nella misura di € 0,26;

6) Servizi turistici:

nei servizi effettuati in occasione di gite turistiche per le quali sia convenzionato il trattamento del personale viaggiante parificato al trattamento dei turisti, purché questo sia normale, l'azienda corrisponderà in sostituzione dell'indennità di trasferta l'indennità di € 0,52 per ogni pasto;

7) Altre modalità di calcolo e di corresponsione della trasferta sono le seguenti:

- l'indennità di trasferta assorbe eventuali trattamenti aziendali riconosciuti a fronte di impegni lavorativi eccedenti le 12 ore giornaliere;

- al personale di cui al punto 1)) che sia assente dalla residenza per un periodo inferiore alle 4 ore e che, nelle ore dei pasti - fra le ore 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e fra le ore 19 e le 22 per il secondo pasto - si trovi fuori residenza, spetterà l'indennità di trasferta nella misura pari al 25% di una frazione dell'indennità di trasferta (1/3);

8) Per residenza del personale si intende la località assegnata dall'azienda ad ogni singolo lavoratore in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto l'officina, la tratta, ecc.);

B) INDENNITA' DI PERNOTTAMENTO

L'indennità di pernottamento nella misura di 1/3 dell'indennità di trasferta di cui all'art.20/B, compete al personale salariato costretto a pernottare fuori residenza, a meno che non percepisca la trasferta comprensiva della quota parte (1/3) relativa al pernottamento. Qualora l'azienda fornisca un idoneo alloggio l'indennità di pernottamento viene ridotta ad €.0,26.

NOTA A VERBALE

Tale indennità assorbe la maggiorazione per lavoro notturno.

L'articolo 21/B del ccnl 23 luglio 1976 è abrogato

NORMA SULLA MALATTIA

Articolo 1

A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, dal 1° al 20° giorno di malattia o infortunio non sul lavoro al lavoratore spetta un trattamento economico computato sulla somma dei seguenti istituti:

- Retribuzione tabellare;
- Ex contingenza;
- Scatti di anzianità;
- TDR;
- Trattamento ad personam (art. 3, p.2, dell'accordo nazionale 27.11.2000).

A partire dal 2° evento morboso verificatosi nel corso di ciascun anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre), per i primi tre giorni di malattia il suddetto trattamento economico sarà corrisposto nella misura del 50%. Tale disposizione non si applica nelle seguenti ipotesi:

- ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
- malattia certificata con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
- patologie gravi di cui all'articolo 1, comma 4 degli accordi nazionali 19 settembre 2005 e 15 novembre 2005.

La presente disposizione modifica ed integra l'articolo 1, punto 5 degli accordi nazionali del 19 settembre 2005 e del 15 novembre 2005.

Articolo 2

A decorrere dalla data di stipula del presente accordo, nell'ipotesi di cui agli articoli 1, punto 5, secondo alinea dell'accordo nazionale 15 novembre 2005 e all'articolo 4, punto 1, secondo alinea dell'accordo nazionale 19 settembre 2005, al lavoratore è riconosciuto, indipendentemente dal carico familiare, un trattamento pari ai 2/3 della retribuzione di cui all'articolo 1.